



Al Segretario Generale
FP CGIL
Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma

Prot. 1106/11

Roma, 3 febbraio 2011

Oggetto: Convenzione CGIL- Università telematica Unitelma Sapienza

Si trasmette copia della Convenzione in oggetto debitamente sottoscritta anche dal prof. Angelo Maria Petroni, Presidente dell'Unitelma Sapienza.

Distinti saluti

Dott. Michele Orefice
Direttore Amministrativo



**Convenzione
tra**

L'Università telematica non statale Unitelma Sapienza.

e

Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil

L'Università telematica non statale Unitelma Sapienza., istituita con D.M. MIUR 7 maggio 2004 (di seguito denominata Università), rappresentata dal prof. Angelo Maria Petroni, domiciliato per la carica di Presidente dell'Università, presso la sede della medesima, in Roma, Viale Regina Elena 295, PIVA e C.F. 08134851008

e

la Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil rappresentato nella persona di Rossana Dettori, domiciliata per la carica di Segretaria Generale della Fp Cgil presso la sede di Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma,

Premesso che

- l'Università svolge attività didattica e di formazione, utilizzando innovative metodologie e tecnologie in modalità e-learning;
- i titoli di studio rilasciati dall'Università, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di primo e di secondo livello sono validi a tutti gli effetti di legge;
- è interesse della Fp Cgil favorire l'acquisizione da parte dei propri aderenti di una preparazione di livello universitario, offrendo l'opportunità di valorizzare le conoscenze e abilità professionali certificate, i percorsi formativi realizzati e gli studi compiuti, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;
- l'Università e la Fp Cgil (di seguito denominate Parti) intendono collaborare, per un reciproco arricchimento delle tematiche di settore, alla realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività didattica finalizzata e di ricerca applicata coerentemente con la specifica competenza distintiva.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Coloro che sono ammessi ai Corsi di studio in base alla presente convenzione sono considerati studenti universitari a tutti gli effetti, pertanto, saranno regolati dalle disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento ovvero dalle norme regolamentari che l'Università, in autonomia, si è

data.

Articolo 3

Per l'a.a. 2010/11 gli aderenti alla Fp Cgil usufruiranno, indipendentemente dalle fasce di reddito di riferimento, della tassa universitaria agevolata a € 1500,00 e, per i Master, di una percentuale di sconto del 50%. La tassa regionale per il diritto allo studio deve essere corrisposta totalmente.

Articolo 4

L'interessato potrà iscriversi per ciascuno degli anni accademici previsti dall'ordinamento didattico del corso, senza vincoli temporali, salvo diversa previsione del manifesto annuale degli studi e degli atti regolamentari delle strutture didattiche competenti.

Articolo 5

I percorsi di studio universitari pregressi, debitamente documentati dall'interessato, verranno valutati dalla struttura accademica preposta, secondo la normativa vigente, ai fini dell'ammissione alla laurea e laurea magistrale, ovvero trasferimento tra Corsi di laurea o da altra università.

Ai fini dell'ammissione ai Corsi di laurea, l'interessato, in ogni caso, deve essere già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Articolo 6

Nel rispetto dell'ordinamento vigente e delle specifiche competenze dell'Università, le Parti, di comune accordo, possono collaborare per l'attivazione di corsi di formazione permanente, di master e di dottorato di ricerca.

Articolo 7

La Fp Cgil si impegna a promuovere e pubblicizzare la presente convenzione e tutte le attività didattiche e formative attivate dall'Università, presso i propri dipendenti nelle forme che riterrà più opportune e senza aggravio di spese, previa formale approvazione dell'Università.

Articolo 8

Al fine di valutare l'efficacia dei risultati conseguiti attraverso l'utilizzo delle opportunità contenute nella presente convenzione, le Parti convengono di costituire uno specifico gruppo misto di monitoraggio che, coordinato dal Rettore o da un docente dallo stesso delegato, si riunirà almeno semestralmente, anche con il compito di proporre eventuali correttivi e/o integrazioni.

Articolo 9

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopracitati, avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Articolo 10

La presente convenzione, atteso che è in atto un riassetto dell'Università ed una rivisitazione delle condizioni convenzionali da parte del nuovo CdA, potrà essere modificata e/o annullata unilateralmente dall'Università con preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 11

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi agli studenti iscritti per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal d.lgs n. 196/2003.

Articolo 12

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Roma.

Articolo 13

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma, ...25 GEN 2013



per l'Università Unitelma Sapienza
il Presidente
Prof. Angelo Maria Petroni

per il
Il SEGRETARIO GENERALE

Angelo Maria Petroni

Roberto Des